



Corte IV
D-3001/2013

Sentenza del 14 luglio 2015

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), alias
C. _____, nato il (...),
Siria,
patrocinato dall'avv. Michael Steiner,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione
(**SEM**; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 25 aprile 2013 / N [...].

Fatti:**A.**

L'interessato, di religione sunnita e di etnia curda, è nato in Siria a D._____ (arabo) rispettivamente E._____ (curdo) nella provincia di al-Hasakah (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi avrebbe vissuto fino all'8 febbraio 2011. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 15 febbraio 2011 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno, passando dapprima dalla Turchia con un'automobile, per poi proseguire per mezzo di un TIR fino in Svizzera ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg.).

Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto non sarebbe stato in grado di sostenere finanziariamente la sua famiglia e per il carattere repressivo del regime siriano come pure per motivi politici. Egli avrebbe collaborato con il partito Nidhal Al Shab ed il gruppo musicale F._____, di cui due suoi zii sarebbero stati membri. Sarebbe quindi espatriato per il timore di essere arrestato a causa dei suddetti legami familiari e le sue collaborazioni con il gruppo musicale ed il partito (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audizione dell'11 marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg. e 7 seg.).

B.

Con decisione del 25 aprile 2013, notificata all'interessato in data 26 aprile 2013 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendolo quindi provvisoriamente.

C.

In data 27 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 maggio 2013), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo preliminarmente il riconoscimento della crescita in giudicato del punto 4 del dispositivo della decisione del 25 aprile 2013, l'annullamento dei punti restanti del dispositivo e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per procedere ad un nuovo accertamento dei fatti e ad

una nuova decisione nel merito. Sussidiariamente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, oppure il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria o la sola concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'allontanamento. Egli ha inoltre chiesto la consultazione degli atti A 7/1 e A 17/1 con possibilità di procedere ad un completamento del ricorso.

A sostegno del gravame, l'insorgente ha prodotto, oltre alla copia della decisione impugnata (all. 1) diversi stampati di articoli in lingua tedesca pubblicati in internet intitolati:

- "Assads neue Strategie trifft Rebellen" del 21 maggio 2013 (all. 2);
- "BND prophezeit Vormarsch Assads" del 22 maggio 2013 (all. 3);
- "Staatengemeinschaft droht Assad mit Waffenlieferungen" del 22 maggio 2013 (all. 4),
- "Assad-Armee ist so stark wie lange nicht mehr" del 22 maggio 2013 (all. 5);
- "Wie der deutsche Geheimdienst BND über Syrien informiert" del 22 maggio 2013 (all. 6);
- "Kerry droht Assad mit mehr Hilfe für Rebellen" del 22 maggio 2013 (all. 7);
- "Amnesty International fordert mehr Druck auf Syrien" del 23 maggio 2013 (all. 8);
- "Gefährliche Welt für Flüchtlinge und Migrantinnen" del 23 maggio 2013 (all. 9).

D.

Con scritti dell'11 giugno 2013, del 20 giugno 2013 e del 4 settembre 2013 l'insorgente ha inoltrato ulteriori documenti:

- estratti del profilo Facebook del ricorrente corrispondenti al periodo tra il 25 ottobre 2012 ed il 10 giugno 2013 (all. 10);
- fotografia del ricorrente in occasione di una manifestazione a G. _____ (Svizzera) del (...) 2013 (all. 11);

- diversi stampati di articoli in lingua araba pubblicati in internet circa la manifestazione del (...) 2013 a G._____ dei quali alcuni contenenti diverse fotografie dell'insorgente (allegati 12-17);
- tre fotografie del ricorrente in occasione di una manifestazione a G._____ il (...) 2012 (all. 18);
- stampati di immagini di quattro video pubblicati su YouTube nei quali si vedrebbe la presenza dell'insorgente in occasione della manifestazione a G._____ del (...) 2012 (allegati 19 e 20);
- stampato di un articolo in lingua tedesca pubblicato in internet intitolato "In Sorge um Syrien" del 9 febbraio 2012 (all. 21);
- stampati di commenti del ricorrente su Facebook (allegato 22);
- originale del certificato attestante la qualità di membro del partito curdo Yekiti sezione svizzera dell'insorgente datato il 14 giugno 2013 con relativo formulario d'iscrizione (all. 23);
- ulteriori estratti del profilo Facebook dell'insorgente (all. 24).

E.

Con ulteriore scritto del 26 agosto 2013, l'insorgente ha richiesto al Tribunale di invitare l'UFM ad una presa di posizione alla luce della sentenza del TAF D-4051/2011 dell'8 luglio 2013.

F.

Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 settembre 2013, ha invitato il ricorrente a versare, entro il 26 settembre 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

G.

Con scritto del 23 settembre 2013, l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria volta ad ottenere l'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, allegando documenti attestanti la sua indigenza e ritenendo il ricorso non privo di probabilità di successo.

H.

Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 settembre 2013, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ed esonerato il ricorrente dal pagamento

anticipato delle presunte spese processuali. Ha inoltre invitato l'UFM ad esprimersi entro il 10 ottobre 2013 sul ricorso (segnatamente circa la domanda di consultazione degli atti A 7/1 e A 17/1) e sugli scritti come pure sui relativi allegati in originale inviati dall'insorgente al Tribunale.

I.

Con le osservazioni del 18 novembre 2013, trasmesse per conoscenza al ricorrente, l'UFM ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Circa la domanda di consultazione degli atti, detto Ufficio ha indicato che tali atti non potrebbero essere consultati essendo atti destinati esclusivamente all'uso dell'amministrazione interna.

J.

L'insorgente, con replica del 9 dicembre 2013, trasmessa all'UFM per conoscenza, ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso.

K.

Con scritto spontaneo del 17 febbraio 2014, il ricorrente ha prodotto due ulteriori mezzi di prova:

- estratti di commenti dello stesso su Facebook (all. 1/2014);
- due fotografie del ricorrente in occasione di un incontro con il partito (all. 2/2014).

L.

Con duplica del 20 febbraio 2014, l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della decisione confermandoli pienamente.

M.

Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 marzo 2014, ha respinto la domanda di consultazione degli atti A 7/1 e A 17/1 descrivendone tuttavia il contenuto. Con lo stesso provvedimento ha inviato per conoscenza all'insorgente la duplica del 20 febbraio 2014, mentre all'UFM ha trasmesso copie dello scritto del 17 febbraio 2014 e dei rispettivi allegati.

N.

Allegati agli scritti del 14 aprile 2014 e del 19 maggio 2014, trasmessi all'UFM per conoscenza, il ricorrente ha prodotto altri mezzi di prova:

- sei stampati di fotografie del ricorrente in occasione di una manifestazione del 12 marzo 2014 a G._____ nelle quali in tre fotografie si scorge l'insorgente con un megafono (all. 3/2014);
- stampati di articoli in lingua straniera, con traduzione da internet in tedesco, pubblicati in internet che concernerebbero la suddetta manifestazione (all. 4/2014, 5/2014, 6/2014 e 7/2014);
- ulteriori estratti del profilo Facebook dell'insorgente (all. 8/2014 e 9/2014);
- stampati di fotografie delle decisioni del 17 aprile 2013 della rappresentanza svizzera ad Ankara circa il rifiuto del rilascio di un visto d'entrata per la famiglia del ricorrente (all. 10/2014).

O.

In data 9 luglio 2014, l'UFM ha trasmesso le osservazioni concernenti ulteriori mezzi di prova prodotti dal ricorrente, ritenendoli inadeguati a giustificare una modifica delle sue precedenti osservazioni confermandole pienamente.

P.

Con scritto del 19 novembre 2014, l'insorgente ha richiesto nuovamente di riconoscergli la qualità di rifugiato ed ha aggiunto che sarebbero date le condizioni per concedergli pure l'asilo. Con quest'ultimo scritto ha prodotto un ennesimo estratto del suo profilo Facebook (all. 11/2014) a cui ne ha fatto seguito un altro in data 2 dicembre 2014 (all. 12/2014).

Q.

L'UFM, ricevuto lo scritto del 19 novembre 2014, ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni in data 3 dicembre 2014 e raccomandato di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

R.

Invitato ad esprimersi circa le osservazioni dell'UFM del 9 luglio 2014 rispettivamente del 3 dicembre 2014 il ricorrente ha inoltrato il 22 giugno 2015 il suo ultimo scritto. Tale scritto è trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza con la presente sentenza.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.

In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure

l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

Preliminarmente si osserva che la domanda di consultazione degli atti formulata con ricorso e decisa con decisione incidentale del 4 marzo 2014, avendo con questa portato a conoscenza del ricorrente il contenuto degli atti chiesti in compulsazione e avendo avuto la possibilità di esprimersi, la domanda è da considerarsi evasa.

5.

5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come tardive, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, poco circostanziate, contraddittorie e quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe fatto valere, in occasione dell'audizione sulle generalità, soprattutto motivi di natura economica, mentre durante l'audizione federale avrebbe indicato d'essere espatriato per motivi esclusivamente politici. L'UFM ha messo inoltre in evidenza che non vi sarebbe un nesso temporale e causale tra il timore del richiedente di essere esposto a seri pregiudizi e la data d'espatrio: egli sarebbe stato pedinato dalle autorità siriane sin dal 2004, ma sarebbe espatriato solamente a fine 2010 e per giunta legalmente. Altresi, interrogato in merito ai partiti Nidhal Al Shab e Yekiti, con i quali avrebbe collaborato in patria, egli avrebbe dimostrato di possedere delle informazioni limitate. Oltre a ciò le sue dichiarazioni circa il viaggio di espatrio sarebbero contraddittorie: egli avrebbe, per esempio, dapprima dichiarato d'essere espatriato illegalmente l'8 febbraio 2011 sprovvisto del passaporto, per poi indicare d'essere espatriato legalmente con il proprio passaporto il quale sarebbe stato sequestrato successivamente dalle autorità turche. L'autorità inferiore ha concluso quindi che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.

5.2 Con ricorso, il ricorrente dopo aver riassunto la situazione di guerra presente in Siria servendosi di alcuni articoli, ha lamentato la mancata richiesta di una domanda d'Ambasciata per poter stabilire correttamente i fatti nel suo caso personale. A suo dire l'autorità inferiore non avrebbe considerato e apprezzato fatti rilevanti del suo racconto, come per esempio l'episodio del (...) 2010 che vedrebbe due agenti delle autorità siriane interrogare suo cugino e chiedere informazioni specialmente su di lui.

Sarebbe quindi a causa di questo fatto che suo zio gli avrebbe consigliato di andarsene di casa per un po' di tempo. L'UFM non avrebbe neppure ritenuto che le autorità siriane lo avrebbero ricercato a causa della sua parentela con lo zio e per la loro collaborazione con il partito. Altresì l'autorità inferiore non avrebbe considerato il legame, spiegato in occasione dell'audizione federale, tra i motivi politici ed economici fatti valere dall'insorgente. Pertanto, tenuto conto di tali elementi, l'UFM avrebbe stabilito i fatti in modo incompleto. In secondo luogo, l'UFM non avrebbe esaminato correttamente la verosimiglianza del suo racconto. Innanzitutto già in occasione della prima audizione avrebbe indicato la difficile situazione dei curdi in Siria e la difficile situazione nella città di E. _____ dal 2004. Secondo lui se si fosse considerato e tenuto conto dell'episodio accadutoogli in (...) 2010, sarebbe stabilito anche il nesso causale tra il timore di subire delle persecuzioni ed il suo espatrio. Per quanto attiene alla contraddizione evidenziata dall'UFM circa il viaggio d'espatrio, egli ritiene di aver spiegato in modo dettagliato e concreto la sua fuga dalla Siria fino a giungere in Turchia. La sua conoscenza limitata dei partiti Nidhal Al Shab e Yekiti sarebbe poi dovuta alla sua scarsa formazione scolastica. Peraltro, a suo dire, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato già sulla base del deposito della domanda d'asilo in un paese terzo, la qual azione sarebbe considerata dalle autorità siriane come manifestazione di opposizione al regime e vi sarebbe il timore fondato, qualora facesse ritorno in Siria, di subire pregiudizi vista oltretutto la sua appartenenza etnica. Infine, sarebbe compito del Tribunale pronunciarsi sulla questione dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Con scritto separato, il ricorrente ha poi aggiunto ed allegato che a causa della sua presenza alle manifestazioni in Svizzera contro il regime siriano ed alla diffusione mediatica di immagini e video di tali manifestazioni nelle quali lo stesso sarebbe riconoscibile, come pure le critiche da lui formulate sul suo profilo Facebook, vi sarebbero motivi d'asilo rilevanti in quanto qualora facesse rientro nel suo Paese subirebbe sicuramente dei pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi a causa delle sue attività politiche in esilio.

5.3 Nel suo atto responsivo, l'UFM ha osservato, che l'atto ricorsuale non presenterebbe nuovi fatti o mezzi di prova atti a modificare il suo provvedimento: l'attività politica in esilio svolta dall'insorgente, non dimostrerebbe un grado di implicazione tale per cui il comportamento in Svizzera dello stesso sia percepito in Siria come una potenziale minaccia per il regime. Nonostante i servizi segreti siriani operino anche all'estero sorvegliando le attività dei partiti politici d'opposizione, vi sarebbe da distinguere la portata di talune attività politiche. Determinante non sarebbe

l'apparizione pubblica e personale in sé, ma piuttosto la natura e la forma di tali apparizioni pubbliche. La personalità ed il contenuto delle dichiarazioni sarebbero essenziali per determinare se il ricorrente sia percepito quale potenziale minaccia dal regime siriano. Il profilo dell'insorgente non sarebbe quello di una personalità nota e influente atta ad attirare l'interesse delle autorità siriane. Quest'ultimo si sarebbe limitato a partecipare a manifestazioni pubbliche in Svizzera in occasioni delle quali non avrebbe avuto funzione di rilievo. Inoltre in seno al partito Yekiti in Svizzera egli non occuperebbe alcuna posizione di spicco. Altresì, le attività svolte sul Social Network Facebook, tali come critiche generiche pubblicate nei confronti del regime e condivisione di links, non conterebbero indicazioni di un'importanza tale da attirare l'attenzione delle autorità siriane. L'UFM ha aggiunto in fine che non sarebbe chiaro il motivo per cui il ricorrente avrebbe esposto il suo attivismo politico solo in sede di ricorso allorquando sarebbe già cominciato nel 2011. Oltre a ciò, i mezzi di prova allegati non sarebbero rilevanti per la causa non essendo sufficienti a mostrare un alto grado di implicazione politica del ricorrente.

5.4 In sede di replica, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento dei mezzi di prova a sostegno delle sue attività politiche in esilio. L'autorità inferiore infatti li avrebbe, a torto, ritenuti irrilevanti. Vista l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni e la facilità d'ottenere abusivamente informazioni registrate sul web – conoscenze, a suo dire, sicuramente in possesso dei servizi segreti siriani – non comprenderebbe come l'UFM abbia potuto ritenere i mezzi di prova prodotti come irrilevanti. Il ricorrente ha indicato inoltre che l'UFM si sarebbe basato su una giurisprudenza del Tribunale sorpassata dagli eventi circa le caratteristiche della personalità dell'attivista politico in esilio in grado di rappresentare una minaccia per il regime siriano. I servizi segreti siriani attivi in Svizzera avrebbero a disposizione molte tecnologie che gli permetterebbero di identificare tutti gli oppositori del regime in esilio. Il profilo dell'attivista politico d'opposizione in esilio ritenuto come minaccia per il regime siriano non sarebbe più quello d'essere una personalità conosciuta. Al contrario, anche l'attivista con meno responsabilità politica, tuttavia attivo, potrebbe subire delle persecuzioni in caso di ritorno: ciò sarebbe, a suo dire, confermato dalla più recente giurisprudenza del Tribunale. Egli ribadisce che già il solo fatto di depositare una domanda di asilo all'estero costituirebbe un motivo per essere preso nel mirino dal regime. Ne sono prova quei cittadini che per il solo motivo d'aver depositato una domanda d'asilo sarebbero stati trattati come oppositori del regime, pur non essendo stati politicamente attivi all'estero. Nello scritto l'insorgente ha infine descritto la situazione in Siria dopo l'inizio della guerra

civile e le ripercussioni violente di tale situazione soprattutto nel nord della Siria per i cittadini curdi.

5.5 In duplice l'UFM rinvia alle considerazioni della decisione impugnata, confermandole integralmente. Nemmeno gli ulteriori mezzi di prova portano ad altro esito.

5.6 In un ulteriore scritto, l'insorgente ha indicato che giusta il rapporto dell'ACNUR pubblicato il 27 ottobre 2014, il ricorrente avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni, in quanto oppositore del regime, per essere curdo e sostenitore della causa curda. Richiamando due sentenze del TAF rispettivamente dell'8 aprile 2014 e del 2 luglio 2014 relative a procedimenti di cittadini siriani, egli ha indicato che l'appartenenza all'etnia curda, sarebbe da sola, già sufficiente per avere il timore fondato di subire delle persecuzioni, vista la sua lunga presenza all'estero. Inoltre bisognerebbe approfondire la presenza di un'eventuale persecuzione collettiva dei curdi da parte dello "Stato Islamico" (IS). Per questi motivi gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.

5.7 Rinnovato ad esprimersi su quanto sopra, l'UFM ha indicato che sarebbe noto che le violenze perpetrate in Siria da parte dell'IS, nonché da parte di altri gruppi islamisti, non sarebbero finalizzate a colpire direttamente la popolazione curda. Tali violenze toccherebbero tuttavia in maniera indiscriminata l'intera popolazione presente sui territori coinvolti nell'avanzata di questi gruppi, i quali sarebbero mossi piuttosto da ragioni di natura strategica e dalla presenza di risorse naturali, come il petrolio. Di conseguenza, la semplice appartenenza etnica alla minoranza curda non sarebbe un motivo sufficiente per l'ottenimento dello statuto di rifugiato.

5.8 Nell'ultimo scritto, l'insorgente ha reiterato la presenza di una persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS. Tale persecuzione si fonderebbe su motivi religiosi, etnici e politici. Pertanto all'insorgente di etnia curda si dovrebbe concedere l'asilo. Inoltre giusta la recente giurisprudenza di codesto Tribunale e segnatamente la sentenza di riferimento D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 vi sarebbero gli estremi per riconoscergli la qualità di rifugiato quale oppositore al regime.

Nei considerandi che seguono saranno quindi trattate nell'ordine le questioni relative all'asilo (cfr. consid. 7), alla persecuzione collettiva dei curdi da parte dello "Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham" (ISIS) anche conosciuto come "Stato Islamico dell'Iraq e del Levante" (ISIL) ed autoproclamatosi "Stato Islamico" (IS) (cfr. consid. 8), ai motivi soggettivi

insorti dopo la fuga (cfr. consid. 9.2.1-9.2.2) ed alla parità di trattamento (cfr. consid. 9.3).

6.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica

della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

7.

Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario, per quanto rilevanti, s'esauriscono in affermazioni inattendibili e poco sostanziate, non compatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.

7.1 Per questo Tribunale, la credibilità del ricorrente appare minata già dal fatto che egli allega in un primo tempo motivi di carattere economico, a prescindere dalla rilevanza di questi motivi per l'analisi della fattispecie, per poi evocare in maniera molto generale, con argomenti politici, la difficile situazione dei curdi. L'attitudine della narrazione inserita a posteriori desta notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della verosimiglianza, considerato peraltro, come da egli stesso ha affermato, di non avere avuto problemi personali in patria (cfr. verbale 1, pag. 6 segg.). Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno quello che secondo il ricorrente sarebbe stato l'evento scatenante l'espatrio, e che sarebbe da ricondurre al (...) 2010 allorquando agenti delle autorità siriane avrebbero fatto visita alla casa dello zio chiedendo informazioni su di lui (cfr. verbale 2, pag. 9). Anche questo elemento a comprova, a suo dire, di essere pedinato dalle autorità siriane, inserito in un secondo momento nella narrazione, getta ombra sulla verosimiglianza tutta delle allegazioni (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4-6).

7.2 Parimenti contraddittorio e incongruente è il racconto circa l'espatrio. Dapprima egli sostiene di essere uscito dalla Siria in compagnia della moglie da E. _____ fino a H. _____ (Turchia), passando i controlli con il proprio passaporto (cfr. verbale 2, pag. 9). La spiegazione di come abbia potuto uscire in modo legale senza attirare l'attenzione su di sé, nonostante i suoi timori verso le autorità siriane, non convince questo Tribunale (cfr. verbale 2, pag. 10), in particolare nemmeno a seguito dei presunti pedinamenti quando faceva visita al cugino in prigione.

7.3 Non maggiormente verosimile risulta la sua collaborazione con il gruppo musicale ed il partito politico attivo per la causa curda. Il ricorrente ha allegato che uno zio sarebbe stato membro del partito Nidhal Al Shab

ed un altro zio sarebbe stato membro del gruppo musicale F._____, per questi motivi egli avrebbe collaborato con tali gruppi. Nonostante tale dichiarazione, il ricorrente si è contraddetto sull'identità dello zio che avrebbe partecipato in uno o nell'altro gruppo. Lo zio chiamato I._____ apparterrebbe al partito Nidhal Al Shab (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 8) ed allo stesso tempo, sarebbe pure responsabile del gruppo musicale F._____ (cfr verbale 2, pag. 8). Infine egli ha improvvisamente indicato che lo zio I._____, apparterrebbe al partito Yekiti, mentre lo zio L._____ sarebbe membro del partito Nidhal Al Shab (cfr. ibidem). Anche volendo trascurare questa innocua contraddizione, decisiva è invece la poca conoscenza del ricorrente riguardo a tali gruppi. Egli ha indicato che il gruppo musicale F._____ farebbe parte del partito Yekiti (cfr. verbale 2, pag. 4). Interrogato successivamente dal rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale sulla relazione tra il partito Nidhal Al Shab ed il partito Yekiti, egli ha semplicemente risposto che sono entrambi partiti curdi (cfr. ibidem). Egli ha poi dichiarato che il partito Nidhal Al Shab sarebbe un partito democratico che farebbe politica a favore dei curdi (cfr. verbale 2, pag. 8). Altresì le risposte fornite circa il partito Yekiti dimostrano anch'esse scarse conoscenze del partito, giacché ha fornito risposte sbrigative, asserendo che non essendo un intellettuale non saprebbe tanto di partiti e politica (cfr. ibidem). Nemmeno l'allegazione ricorsuale volta a giustificare tali lacune riconducendole ai soli sei anni di scuola frequentati soccorre l'insorgente. Queste minime conoscenze non collimano con i fatti asseriti dall'insorgente, ritenuto che dal 15 gennaio 2008 alla data del suo espatrio, e sicuramente fino al 21 marzo 2010, avrebbe svolto delle attività per entrambi i gruppi.

Viste le grossolane contraddizioni e gli elementi poco circostanziati messi in evidenza dall'autorità inferiore, non si può quindi rimproverare a questa di non aver provveduto o di aver tralasciato di effettuare ulteriori verifiche sull'effettiva ricorrenza delle condizioni che renderebbero possibile la persecuzione prospettata.

7.4 Questo Tribunale ritiene quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8.

Il ricorrente solleva di seguito la questione della persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS. Il Tribunale ritiene non di meno tale allegazione

infondata. La semplice appartenenza ad una collettività che è esposta a persecuzione, di per sé non basta per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad una determinata collettività deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. La persecuzione collettiva presuppone pregiudizi mirati ed intensi diretti contro tutti i membri di una collettività, o la loro maggioranza. La persecuzione collettiva è rilevante ai fini dell'asilo quando ogni membro della collettività avrà una forte probabilità di essere perseguitato e ne avrà un timore oggettivamente fondato (cfr. DTAF 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata).

Il Tribunale ritiene che al momento non vi sono elementi atti a riconoscere una persecuzione collettiva dei curdi da parte dell'IS, quand'anche la situazione risulti precaria soprattutto nella regione di provenienza dell'insorgente (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9.3). In altre parole non si può attualmente concludere che la minoranza curda sia colpita più di altre persone che si trovano nelle regioni di conflitto. Tuttavia tale situazione non è da ricondurre a una persecuzione collettiva, dal momento che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima di conseguenze indirette di atti di guerra non sono rilevanti in materia d'asilo nella misura in cui le persecuzioni non sono dettate da una volontà di perseguirle in maniera mirata per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi.

Pertanto, anche su questo punto, non v'è da riconoscere la qualità di rifugiato del ricorrente e concedergli l'asilo.

9.

In sede di ricorso e nei susseguenti scritti il ricorrente solleva poi la questione dei motivi insorti dopo la fuga. Egli sostiene d'avere il timore fondato di subire delle persecuzioni qualora facesse rientro in patria a causa del deposito della domanda d'asilo in quanto cittadino siriano d'etnia curda così come per le attività politiche contro il regime siriano svolte in Svizzera. Il ricorrente chiede quindi che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e segnatamente per il comportamento assunto dopo l'espatrio. V'è quindi luogo di analizzare qui di seguito la questione.

9.1 Come annunciato in precedenza, il Tribunale deve applicare il nuovo diritto in vigore dal 1° febbraio 2014. Con la revisione della LAsi, il legislatore ha voluto inserire nell'art. 3 LAsi concernente la definizione del

termine "rifugiato" un nuovo cpv. 4, giusta il quale non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente, fatte salve le disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tuttavia l'applicazione della Conv. Visti i considerandi che seguono, la questione dell'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 4 LAsi può rimanere indecisa nella presente sentenza.

9.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).

In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

9.2.1 Per quanto riguarda l'attività politica svolta in Svizzera, in concreto, si tratta di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo venutasi a creare nel suo Paese di origine a seguito di un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio.

Codesto Tribunale ha già avuto occasione di riconoscere che le autorità siriane monitorano le attività politiche in esilio dei cittadini siriani. Il Tribunale è tuttavia partito dal presupposto che i servizi segreti siriani si concentrino su persone con un profilo differenziato, distinguendosi da altre per essersi messe in evidenza e manifestando il loro scontento in una maniera tale da essere ritenute come persone seriamente e potenzialmente pericolose per il sistema, viste come oppositrici al regime per la particolarità delle proteste, per la funzione specifica ricoperta e/o per le attività svolte. Non è dunque determinante l'essere visibile ed individualizzabile, bensì è determinante un'esposizione pubblica la quale a causa della personalità del richiedente l'asilo, della maniera d'apparire e del contenuto delle dichiarazioni rilasciate pubblicamente suscita l'impressione che il richiedente l'asilo dal punto di vista delle autorità siriane possa essere percepito come una potenziale minaccia per il regime siriano. Il riconoscimento di motivi soggettivi insorti dopo la fuga esige pertanto un'esposizione qualificata (cfr. tra le altre, sentenza del TAF D-945/2014 del 21 maggio 2015 consid. 5.3).

Il ricorrente non può essere ricondotto ad un profilo come quello testé descritto. Sebbene egli abbia effettivamente partecipato a delle manifestazioni ed espresso le sue idee politiche attraverso la piattaforma di Facebook, il Tribunale ritiene che tali attività non siano sufficienti da destare nelle autorità siriane una preoccupazione nei confronti del ricorrente, riconoscendolo come una minaccia per il regime.

L'insorgente, membro del partito curdo Yekiti sezione svizzera (cfr. all. 23), ha, a tre riprese, partecipato a manifestazioni organizzate a G._____ il (...) 2012, il (...) 2013 ed il (...) 2014. Di tali manifestazioni il ricorrente ha allegato varie fotografie come pure dei links di Youtube circa la manifestazione del (...) 2012 nel quale lo si scorge tra gli altri manifestanti (cfr. allegati 11, 18-20). Per quanto concerne l'ultima

manifestazione alla quale il ricorrente ha partecipato – un anno dopo quella del 2013 – dalle fotografie allegate si scorge il ricorrente ritratto con un megafono come se stesse parlando alle persone presenti (cfr. all. 3/2014). Oltre a ciò ha pure allegato una fotografia in occasione di un incontro con il partito (cfr. all. 2/2014). A mente di questo Tribunale, tali attività come pure i mezzi di prova non sono sufficienti a provare un'esposizione o un ruolo particolarmente importante del ricorrente circa il suo attivismo politico all'interno del partito. Come lo attesta il suo certificato agli atti (cfr. all. 23) egli partecipa alle attività del partito in qualità di membro senza ricoprire alcun ruolo direttivo. Né la fotografia che lo vede ritratto con un megafono, o i video caricati su Youtube che lo mostrano come partecipante alla manifestazione, senza potersi peraltro dedurre alcunché circa un eventuale ruolo particolare, né tantomeno i commenti postati su Facebook lo fanno apparire come persona di spicco, tanto da poter escludere che le critiche generiche espresse in quelle sedi avverso il regime, siano da ritenersi come una minaccia sovversiva.

9.2.2 Per quanto riguarda la presentazione della domanda d'asilo all'estero quale cittadino siriano di etnia curda, il Tribunale considera che l'insorgente non fonda, per tali motivi, il timore di subire dei pregiudizi qualora facesse ritorno al suo Paese d'origine. Dalle allegazioni del ricorrente non si evince senz'altro che il regime siriano per tale azione lo considererebbe come minaccia. In altre parole, come questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere, la sola presentazione di una domanda d'asilo per i cittadini siriani di etnia curda non è sufficiente per avere il timore fondato di subire delle persecuzioni. Inoltre, visto quanto indicato in precedenza, circa l'esposizione politica in esilio dell'insorgente, non v'è motivo di credere che egli possa subire dei pregiudizi giusta l'art. 3 cpv. 1 seg. LAsi qualora facesse rientro in Siria, ritenuto per giunta che lo stesso, presumibilmente espatriato legalmente, a mente delle autorità siriane non possa essere uscito dalla Siria per altri scopi (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-4550/2013 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4.4).

Visto tutto quanto precede, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di persecuzioni future giusta i motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato, per il che anche su questo punto il ricorso va respinto.

9.3 Il ricorrente rimprovera in limine all'UFM di basarsi su una giurisprudenza sorpassata per analizzare l'esposizione del ricorrente quale attivista politico in esilio. Egli si riferisce in particolare a due procedimenti nei quali viene riconosciuta la qualità di rifugiato per attività politiche svolte

all'estero. A prescindere dal fatto che ogni procedimento è basato su un esame individuale della domanda di asilo, nel citato caso il ricorrente è stato ritenuto una persona esposta in seno ad un gruppo culturale in esilio, di cui un giornale locale ne ha riportato la notizia, oltre ad essere una persona chiamata alle armi dalle autorità siriane. Anche nell'altro procedimento citato dal ricorrente, al richiedente fu riconosciuta la qualità di rifugiato per attività politiche in esilio, peraltro ad una persona esposta come curdo Ajnabi, espatriato illegalmente ed attivo politicamente in Svizzera, individualizzabile in un servizio del canale televisivo Roj-TV durante una delle molteplici manifestazioni alle quali ha preso parte in Svizzera e fondatore di un gruppo in Facebook molto visitato come pure di un canale di YouTube. Vista la particolarità dei casi citati, con fattispecie non paragonabili a quella in narrativa, non si ravvisano gli estremi per una disparità di trattamento

10.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr).

Con decisione del 25 aprile 2013, l'UFM ha disposto l'ammissione provvisoria del ricorrente giacché l'esecuzione dell'allontanamento non è al momento ragionevolmente esigibile. Non avendo il Tribunale riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente, non v'è d'analizzare le ulteriori condizioni d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento

(segnatamente l'inammissibilità) essendo queste ultime di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Anche da questo punto di vista la conclusione eventuale volta ad ottenere la concessione dell'ammissione provvisoria per la sola inammissibilità dell'allontanamento è, come conclusione indipendente dalla qualità di rifugiato (cfr. ricorso, punto 7), inammissibile.

12.

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13.

Vista la decisione incidentale del 25 settembre 2013, la quale concedeva l'assistenza giudiziaria al ricorrente giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

14.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Zoe Cometti

Data di spedizione: